



STATUTO

LIBERTA'SOVRANA

Art. 1

FINALITA'

Il Partito politico LIBERTA' SOVRANA, nasce da una visione collettiva, associata all'idea di una grande famiglia Italiana. Con principi di libertà individuale e collettiva, di democrazia, di altruismo, di giustizia e di solidarietà. Il Partito politico LIBERTA' SOVRANA è fautore della Costituzione Italiana. Inoltre, promuove, sempre nel rispetto della Costituzione Italiana, la pacifica convivenza tra popoli, comunità religiose e stati e la parità tra i sessi.

Art. 2

SIMBOLO E DENOMINAZIONE

Il simbolo del Partito LIBERTA' SOVRANA, appartiene in modo paritario ai 2 soci fondatori del Partito stesso (Presidente e Tesoriere).

Il simbolo, allegato al presente statuto, è costituito perimetralmente da una corona di alloro dorato e al centro della base della stessa è raffigurata una stella dorata a 5 punte. All'interno del simbolo, si trova la denominazione del Partito politico "LIBERTA' SOVRANA" di colore nero. All'interno, vi si trova anche una coccarda serpentata, colorata di verde, bianco e rosso. In ultimo, vi è rappresentata un'aquila stilizzata di colore nero.

Il Consiglio Costitutivo dispone eventuali modifiche del simbolo e può delegare a tal fine il Consiglio Direttivo, anche ai soli fini elettorali per le elezioni politiche, europee e regionali. Eventuali modifiche del simbolo ai soli fini elettorali nelle elezioni amministrative sono demandate al Presidente, sentiti gli organismi territoriali competenti.

I Titolari del simbolo, ne concedono l'uso all'interno del Partito, a Circoli privati collegati a LIBERTA' SOVRANA, a tutti gli iscritti e a tutte le sedi regionali e provinciali territoriali, regolarmente costituite dallo stesso statuto.

Art. 3

SEDE LEGALE

Il Partito politico LIBERTA' SOVRANA ha sede legale in Via Dario Papa,4 – 20125-Milano.

Art. 4

PRINCIPI ISPIRATORI

I principi ispiratori di LIBERTA' SOVRANA, nascono dalla Costituzione Italiana, nella quale il Partito, riconosce tutti i principi, giusti ed equi e anche moralmente sani per un'Italia all'avanguardia, anche in ambito Europeo e Mondiale.

Il Partito politico LIBERTA' SOVRANA si propone di:

- 1- aggregare più cittadini possibili, per instaurare un'idea socio-culturale collettiva;
- 2- promuovere le pari opportunità tra ambo i sessi;
- 3- favorire la partecipazione dei cittadini alla politica, garantendo l'accesso alle cariche interne del Partito e a cariche istituzionali;
- 4- instaurare rapporti di dialogo, con Partiti politici, movimenti e associazioni, che non risultano in contrasto con gli ideali e principi di LIBERTA' SOVRANA;
- 5- instaurare rapporti di collegialità, tra tutti i membri del Partito politico, per consolidare e ampliare il dibattito costruttivo, volto a migliorare il Partito stesso, in tutte le sue forme;

6- riconoscere il principio di trasparenza, nella sua organizzazione interna e in tutti gli ambiti amministrativi;

Art. 5

REGOLE PER GLI ISCRITTI

Possono essere iscritti al Partito politico LIBERTA' SOVRANA tutti i cittadini Italiani, sia i cittadini stranieri, purché siano in regola con il permesso di soggiorno e dopo aver contribuito al versamento della quota associativa.

L'iscrizione ha validità annuale.

Gli iscritti debbono aver compiuto almeno il 16° anno di età.

Gli iscritti hanno diritto all'elettorato passivo nelle occasioni congressuali.

Inoltre gli iscritti hanno il DIRITTO di:

- 1- aver accesso a tutte le informazioni utili a garantire una giusta e responsabile partecipazione;
- 2- partecipare alla vita associativa del Partito e promulgando utili idee, al fine di perfezionare la linea politica;
- 3- ricorrere agli Organi di garanzia interna, ogni qualvolta, le regole statuarie vengano infrante o per garantire i propri diritti di associato;
- 4- candidarsi, ovvero, essere designato per ricoprire una carica interna al Partito politico;
- 5- proporre la propria candidatura nelle liste elettorali ad ogni livello territoriale;

Inoltre gli iscritti hanno il DOVERE di:

- 1- promulgare le idee del Partito politico, nel proprio ambiente sociale, culturale e territoriale o anche lavorativo, utili alla crescita del Partito stesso;
- 2- mantenere un comportamento di onorabilità e di rispettabilità;
- 3- aderire alle iniziative, promulgate nella propria regione o città;
- 4- allinearsi con le direttive, promulgate dagli organi interni del Partito;

Inoltre gli iscritti hanno il DIVIETO di:

- 1- essere iscritti ad altri Partiti o movimenti politici;
- 2- se eletti, di abbandonare il Partito LIBERTA' SOVRANA ed iscriversi ad altri Partiti politici;

La qualità di iscritto DECADE nei seguenti casi:

- 1- mancato versamento della quota associativa, per il rinnovo annuale;
- 2- su richiesta dell'iscritto stesso, tale richiesta deve essere redatta per raccomandata alla sede legale del Partito o alle sedi regionali o tramite Pec;
- 3- a seguito di un provvedimento disciplinare;

Art. 6

SOCI FONDATORI

Il Presidente e il Tesoriere, essendo loro, i soci fondatori di LIBERTA' SOVRANA a pari percentuale, la loro carica è illimitata.

La rimozione dalla loro carica, può avvenire esclusivamente, solo sulla loro esplicita volontà.

I soci fondatori, presiedono di diritto il CONSIGLIO COSTITUTIVO.

Il Presidente è il rappresentante LEGALE del Partito Politico e ne dirige l'organizzazione. Presenta le candidature e i contrassegni elettorali anche per mezzo di procuratori speciali.

Presenta ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica la richiesta, se previsto dalla normativa vigente, di poter usufruire dei rimborsi ivi previsti, oltreché, ancora, effettua la riscossione dei medesimi e di ogni altro contributo pubblico dovuto per legge.

Rappresenta il Partito ai sensi dell'articolo 36 e seguenti, del Codice Civile.

La figura politica rappresentativa del Partito politico LIBERTA' SOVRANA è il CONSIGLIO COSTITUTIVO.

Art. 7

ORGANI DEL PARTITO

Gli organi del Partito politico di LIBERTA' SOVRANA sono i seguenti:

1 - Consiglio Costitutivo (Presidente e Tesoriere)

2 - Vicepresidente

3 - Segretario

4 - Consiglio Direttivo

5 - Consiglio Amministrativo

6 - Consiglio Nazionale

7 - Consiglio Disciplinare

8 - Dirigenti Regionali

9 - Dirigenti Provinciali

Gli Organi rimangono in carica per il tempo previsto dai rispettivi regolamenti e comunque per almeno 3 anni dalla loro costituzione.

Art. 8

CONSIGLIO COSTITUTIVO

Il Consiglio Costitutivo è presieduto a tempo illimitato dai soci fondatori.

Il CONSIGLIO COSTITUTIVO, in prima istanza, nomina i membri del CONSIGLIO DIRETTIVO.

Quest'organo, avrà legittimamente l'ultima parola su tutti gli altri organi del Partito, quando quest'ultimi, non avranno raggiunto i seguenti obiettivi:

1- quando all'interno dei sopracitati organi, non abbiano raggiunto i 2/3 delle votazioni di maggioranza;

2- quando sono stati raggiunti i 2/3 delle votazioni di maggioranza, ma le decisioni raggiunte, sono in contrasto con lo stesso statuto;

3- quando le decisioni raggiunte, sono eticamente e moralmente sbagliate;

4- quando le decisioni raggiunte, sono in contrasto con la Costituzione Italiana;

Art. 9

IL PRESIDENTE

Il Presidente, sotto la supervisione del Vicepresidente e del Tesoriere, dirige l'organizzazione.

Il Presidente è il rappresentante legale del Partito ed è uno dei 3 portavoce del Partito.

La sua carica è illimitata, può rescindere dal suo incarico, soltanto dalla sua espressa volontà.

Il Presidente, per motivi di impedimento, può essere sostituito momentaneamente, sia dal Vicepresidente che dal Tesoriere.

Il Presidente, insieme al Vicepresidente, al Segretario, al Tesoriere e al Consiglio Direttivo, imprimono l'indirizzo Politico.

Può estromettere per motivi disciplinari, ogni associato al Partito, adottando anche provvedimenti urgenti e immediati, in attesa della decisione degli organi disciplinari.

Di diritto, il Presidente presiede il Consiglio Direttivo, il Consiglio Nazionale e il Consiglio Disciplinare.

Il Presidente, può deliberare, previo parere del Vicepresidente, del Segretario, del Tesoriere, del Consiglio Direttivo e sentito il Dirigente Regionale, lo scioglimento della Dirigenza Provinciale e la nomina di un sostituto, in casi urgenti e motivati.

Il Presidente, può deliberare, previo parere del Vicepresidente, del Segretario, del Tesoriere, del Consiglio Direttivo, l'annullamento della carica da Dirigente Regionale e la nomina di un sostituto, in casi urgenti e motivati.

Il Presidente, può convocare il Consiglio Direttivo, ogni qualvolta lo ritenga necessario e può chiedere a quest'ultimo di assumere decisioni immediate.

Art. 9/A

IL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. E inoltre lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 10

IL SEGRETARIO

Il Segretario, sotto la supervisione del Presidente, del Vicepresidente e del Tesoriere, coordina sul territorio tutte le regioni e le loro sedi.

Il Segretario viene eletto dal Consiglio Costitutivo.

La sua carica dura 3 anni ma la sua nomina può essere rieletta.

E' uno dei 3 portavoce del Partito.

Il Segretario per motivi di impedimento, può essere sostituito momentaneamente, sia dal Presidente, sia dal Vicepresidente che dal Tesoriere.

Il Segretario, di propria iniziativa, può convocare il Consiglio Direttivo.

Il Segretario, insieme al Presidente, al Vicepresidente, al Tesoriere e al Consiglio Direttivo, imprimono l'indirizzo Politico.

Può estromettere per motivi disciplinari, ogni associato al Partito, adottando anche provvedimenti urgenti e immediati, in attesa della decisione degli organi disciplinari.

Di diritto, il Segretario presiede il Consiglio Direttivo e il Consiglio Nazionale.

Il Segretario, può deliberare, previo parere del Presidente, del Vicepresidente, del Tesoriere, del Consiglio Direttivo e sentito il Dirigente Regionale, lo scioglimento della Dirigenza provinciale e la nomina di un sostituto, in casi urgenti e motivati.

Il Segretario, può deliberare, previo parere del Presidente, del Vicepresidente, del Tesoriere, del Consiglio Direttivo, l'annullamento della carica da Dirigente Regionale e la nomina di un sostituto, in casi urgenti e motivati.

Il Segretario, può convocare il Consiglio Direttivo, ogni qualvolta lo ritenga necessario e può chiedere a quest'ultimo di assumere decisioni immediate.

Art. 11

IL TESORIERE

Il Tesoriere, sotto la supervisione del Presidente e del Vicepresidente , amministrerà il patrimonio del Partito e coordinerà insieme al Presidente, al Vicepresidente e al Segretario la dirigenza del Partito.

E' uno dei 3 portavoce del Partito.

La sua carica è illimitata, può rescindere dal suo incarico, soltanto dalla sua espressa volontà.

Il Tesoriere per motivi di impedimento, può essere sostituito momentaneamente, sia dal Presidente e dal Vicepresidente.

Il Tesoriere, di propria iniziativa, può convocare il Consiglio Direttivo

Il Tesoriere insieme al Presidente, al Vicepresidente, al Segretario e al Consiglio Direttivo imprimono l'indirizzo Politico.

Può estromettere per motivi disciplinari, ogni associato al Partito, adottando anche provvedimenti urgenti e immediati, in attesa della decisione degli organi disciplinari.

Di diritto, il Tesoriere presiede il Consiglio Direttivo, il Consiglio Nazionale e il Consiglio Disciplinare.

Il Tesoriere, può deliberare, previo parere del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario, del Consiglio Direttivo e sentito il Dirigente Regionale, lo scioglimento della Dirigenza provinciale e la nomina di un sostituto, in casi urgenti e motivati.

Il Tesoriere, può deliberare, previo parere del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario, del Consiglio Direttivo, l'annullamento della carica da Dirigente Regionale e la nomina di un sostituto, in casi urgenti e motivati.

Il Tesoriere, può convocare il Consiglio Direttivo, ogni qualvolta lo ritenga necessario e può chiedere a quest'ultimo di assumere decisioni immediate.

Art. 12

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo.

Il Presidente del Partito, oltre ai membri di diritto (il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere), possono nominare nel Consiglio Direttivo, fino a 30 altri componenti e designano al suo interno il coordinatore dello stesso. Possono essere invitati ad intervenire ai lavori, in ragione dell'ordine del giorno, i Responsabili dei Dipartimenti.

Il Consiglio Direttivo determina insieme al Consiglio Costitutivo, la linea politica del Partito.

La nomina dei componenti del Direttivo, nominati dal Consiglio Costitutivo durano in carica 3 anni. La loro nomina può essere rieletta.

E' assicurato l'equilibrio tra i sessi.

E' di competenza del Consiglio Direttivo:

- 1- deliberare su tutte le questioni e problematiche, che non siano demandate da altri Organi;
- 2- stabilire le quote associative;
- 3- approvare nei termini di legge, il rendiconto di LIBERTA' SOVRANA;
- 4- su votazione, nominare i membri del Consiglio Disciplinare.
- 5- approvare le iscrizioni dei singoli, la formazione dei gruppi Regionali e Provinciali;
- 6- organizzare qualsiasi tipo di evento, a livello Nazionale;
- 7- coadiuvare gli adempimenti amministrativi;
- 8- coadiuvare il tesseramento;
- 9- approvare i regolamenti di LIBERTA' SOVRANA;
- 10- vigilare sul comportamento di tutte le sedi Nazionali;
- 11- E' organo di appello, per tutti gli iscritti ordinari, puniti dal Consiglio Disciplinare;
- 12- Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni 6 mesi o su richiesta del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario o del Tesoriere, oppure sulla richiesta degli stessi membri, avendo raggiunto la maggioranza assoluta;

Art. 13

CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale è l'organo costituito da tutti gli iscritti del Partito.

Il Consiglio Nazionale è composto 500 membri, eletti dal Consiglio Direttivo. Questo Organo, discute e determina l'indirizzo politico del Partito. Il Consiglio Nazionale, viene convocato ogni 6 mesi.

Quest'organo, oltre ad essere convocato su richiesta dal CONSIGLIO COSTITUTIVO, può essere anche convocato dagli iscritti stessi, quest'ultimi, devono avere raggiunto almeno la maggioranza del 10%.

Art. 14

CONSIGLIO AMMINISTRATIVO

I membri del Consiglio Amministrativo, sono eletti dal Consiglio Costitutivo o su segnalazione del Consiglio Direttivo. La loro nomina dura in carica 3 anni, ma possono essere rieletti.

La funzione del Consiglio Amministrativo è svolgere in affiancamento al Consiglio Costitutivo e al Consiglio Direttivo, tutte le mansioni burocratiche e di coordinare tutte le scadenze contrattuali all'interno del Partito e nei vari distaccamenti Regionali e Provinciali.

Art. 15

DIRIGENTE REGIONALE

I Dirigenti Regionali, vengono nominati dal CONSIGLIO COSTITUTIVO o su segnalazione del CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il loro compito è dirigere a livello Regionale, la politica del Partito.

Devono divulgare gli ideali e il programma politico del Partito, cercando di aumentare, il numero degli iscritti, mediante il tesseramento di LIBERTA' SOVRANA.

Devono coordinare a livello Regionale, tutti i Dirigenti Provinciali, di loro competenza.

Ogni iniziativa del Dirigente Regionale, politica o logistica, come ad esempio riunioni o manifestazioni pacifiche, devono avere l'approvazione del CONSIGLIO COSTITUTIVO.

Art. 16

DIRIGENTE PROVINCIALE

I Dirigenti Provinciali, vengono nominati dal CONSIGLIO COSTITUTIVO o su segnalazione del CONSIGLIO DIRETTIVO o dal DIRIGENTE REGIONALE.

Devono divulgare gli ideali e il programma politico del Partito, cercando di aumentare, il numero degli iscritti, mediante il tesseramento di LIBERTA' SOVRANA. Ogni iniziativa del Dirigente Provinciale, politica o logistica, come ad esempio riunioni o manifestazioni pacifiche, devono, fare richiesta al Dirigente Regionale, il quale, chiederà l'approvazione del CONSIGLIO COSTITUTIVO.

Art. 17

CONSIGLIO DISCIPLINARE

Il CONSIGLIO DISCIPLINARE è l'organo che assume provvedimenti disciplinari, nei confronti dei soci.

Nel CONSIGLIO DISCIPLINARE, fa parte di diritto il CONSIGLIO COSTITUTIVO e non meno di 3 membri, nominati dal CONSIGLIO DIRETTIVO.

I membri nominati dal CONSIGLIO DIRETTIVO, non devono ricoprire ruoli al di sopra del DIRIGENTE PROVINCIALE.

I membri nominati dal CONSIGLIO DIRETTIVO, durano in carica 3 anni, ma sono rieleggibili.

Il giudizio del CONSIGLIO DISCIPLINARE è appellabile al CONSIGLIO COSTITUTIVO, come ultima istanza.

Art. 18

I CIRCOLI

I CIRCOLI, sono unità organizzative, fondamentali del Partito. I circoli, operano su di una porzione di territorio definito.

I Circoli, sono luoghi culturali, di studio e di unione, oltre che luoghi, in cui si discute di politica sana.

Devono essere costituiti, da almeno 3 associati e devono fare richiesta scritta al CONSIGLIO COSTITUTIVO, tramite il DIRIGENTE REGIONALE, per usufruire del SIMBOLO e NOME DEL PARTITO.

I Circoli, dispongono di capacità organizzativa interna e sono una rappresentanza politica sul territorio.

I Circoli, non possono assumere obbligazioni verso terzi e impegni negoziali, di alcun tipo, per conto o con la spendita del SIMBOLO E DEL NOME del Partito e dei suoi rappresentanti.

Art. 19

LE ASSOCIAZIONI

Tutte le Associazioni, che si riconoscono in LIBERTA' SOVRANA e nel suo statuto, possono chiedere l'adesione al Partito, godendo, di piena autonomia contabile e amministrativa, con le seguenti modalità:

1- L'iscrizione, deve essere richiesta al CONSIGLIO COSTITUTIVO, tramite il DIRIGENTE REGIONALE.

2- Devono essere costituite, come associazioni "NO PROFIT E TERZO SETTORE" e secondo la normativa vigente.

3- Versando, la relativa quota al Partito.

4- Mostrando la conformità, dell'Atto Costitutivo e dello Statuto dell'associazione alla normativa vigente in materia di "NO PROFIT E TERZO SETTORE".

5- Mostrando, una relazione sul loro progetto politico e in quali settori di attività, si voglia concretizzare l'azione dell'Associazione.

6- Sottoscrivendo una dichiarazione del Rappresentante Legale dell'associazione, in cui si accetta la rappresentanza politica del Partito LIBERTA' SOVRANA, da parte del Circolo territoriale, dal DIRIGENTE REGIONALE e PROVINCIALE.

7- Ogni iniziativa politica sul territorio, deve essere comunicata al DIRIGENTE REGIONALE, il quale, a sua volta, comunicherà direttamente con il CONSIGLIO DIRETTIVO.

8- L'associazione, deve fare richiesta scritta al CONSIGLIO DIRETTIVO, per poter usufruire del simbolo di LIBERTA' SOVRANA.

Art. 20

REVISIONE DEI CONTI

Il TESORIERE sotto la supervisione del PRESIDENTE, del VICEPRESIDENTE, cura la gestione patrimoniale e contabile. E' incaricato allo svolgimento, di tutte le attività economiche e finanziarie.

Egli svolge tale funzione, assicurando l'equilibrio finanziario del Partito. A fine anno, il TESORIERE presenterà la rendicontazione al CONSIGLIO DIRETTIVO.

La rendicontazione, approvata dal CONSIGLIO DIRETTIVO, sarà pubblicata sul sito web del Partito, entro il termine di 30 giorni.

Art. 21

SOCIETA' ESTERNA PER LA REVISIONE CONTABILE

Come prevede la normativa vigente in vigore, il CONSIGLIO COSTITUTIVO, incaricherà una Società esterna, riconosciuta di Legge, per certificare la conformità dei Bilanci e dei rendiconti del Partito politico LIBERTA' SOVRANA.

Art. 22

PATRIMONIO

Il partito politico LIBERTA'SOVRANA non ha fine di lucro. Costituisce parte integrante del suo patrimonio, tutto quello che è nella sua libertà di disponibilità, sempre rispettando le Leggi in vigore.

Art. 23

BILANCIO PATRIMONIALE

Il bilancio consuntivo e il bilancio consolidato, sono approvati dal CONSIGLIO DIRETTIVO, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello al quale il consuntivo si riferisce.

Entro il 30 novembre di ogni anno, il Tesoriere, sottopone al Presidente, al Vicepresidente e al Segretario, il bilancio preventivo per l'anno successivo.

Il bilancio, deve essere approvato entro il 31 dicembre.

Art. 24

ENTRATE

Le entrate di LIBERTA' SOVRANA sono costituite da:

- Dall'incasso di manifestazioni o partecipazioni a livello nazionale o regionali.
- Quote d'iscrizioni, versate dagli iscritti.
- Quote di affiliazioni di associazioni
- Da sottoscrizioni, finanziamenti, lasciti o donazioni a favore di LIBERTA' SOVRANA.
- Contributi degli eletti, nelle istituzioni rappresentative ed Enti.
- Finanziamenti e rimborsi elettorali, ove previsti dalla normativa vigente.
- Da qualsiasi altra entrata, consentita di Legge.

Ogni modifica Legislativa, che dovesse entrare in conflitto, con il presente statuto, si intende automaticamente recepita nello stesso, in attesa di rettifica formale.

Art. 25

USCITE

Le uscite di LIBERTA' SOVRANA sono costituite da:

- Spese generali del Partito politico LIBERTA' SOVRANA.
- Finanze destinate alle sedi Regionali e Provinciali.
- Spese per la stampa, per la propaganda, per le attività di informazione, emittenza televisiva, editoria e qualunque altro mezzo di comunicazione.
- Spese per il personale.
- Finanze destinate alle campagne elettorali.
- Spese per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni.
- Spese per iniziative politiche, sociali, artistiche, culturali, sportive ed educative.
- Spese per promuovere, la parità dei generi nella partecipazione alla politica.
- Spese generali, che si rendono necessarie per le finalità del Partito.

Art. 26

ELEZIONI E CANDIDATURE

Le candidature, per le elezioni, Comunali, Regionali, al Parlamento Nazionale e per i membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia sono approvate dal CONSIGLIO DIRETTIVO, garantendo, in modo proporzionale la presenza di eventuali minoranze.

Le candidature, per i consigli delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, nonché per l'elezione del presidente di regione e di provincia autonoma, sono discusse e approvate dal CONSIGLIO DIRETTIVO e devono essere garantite in modo proporzionale eventuali minoranze.

Art. 27

INCOMPATIBILITA'

Non sono candidabili, ad ogni tipo di elezione, anche di carattere interno al partito, coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorra una delle seguenti condizioni:

- 1- sia stata emessa, sentenza di condanna definitiva, ovvero a seguito di patteggiamento, per atti di corruzione nelle diverse forme previste.
- 2- sia stata emessa, sentenza di condanna definitiva, per reati di mafia.

Art. 28

I GIOVANI

LIBERTA' SOVRANA riconosce l'importanza, la ricchezza e l'originalità del contributo dei giovani, alla vita del partito. Promuove attivamente la formazione politica, delle nuove generazioni e favorisce la partecipazione giovanile ed una rappresentanza equilibrata di tutte le generazioni nella vita politica ed Istituzionale del Paese.

Art. 29

DISPOSIZIONI FINALI

Per la regolazione degli aspetti non previsti in questo statuto, si applicano le norme del Codice civile e le norme di Legge vigenti in materia.

Potranno essere emanati, dal CONSIGLIO DIRETTIVO ulteriori appositi regolamenti, quale parte integrante e sostanziale del presente Statuto.

Art. 30

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le relazioni e gli accordi con altre Associazioni o Partiti politici, sono disciplinati da specifici regolamenti.



